COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **34** Del **01 Luglio 2014**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

Il giorno **01 Luglio 2014** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

Sindaco |X| ANTONELLI ALESSIO

Consiglieri Comunali

|X|	01- VANNI FRANCO	|X|	13- CAPPELLI GIACOMO
|X|	02- DI COSCIO ALESSANDRA IN CALIENDO	|X|	14- BIASCI MARIO
|X]	03- FORTI MARCO	|X|	15- AFFINITO ANTONIO
	X		04- RAGAGLIA LORENZO				16- TURCO ALFIO
|X|	05- BONINI GIAN LUCA	|X|	17- CASTAGNA SANDRO
|X|	06- CALLARI ELISA	|X|	18- TONELLI MASSIMO
|X|	07- PAGANELLI ANDREA	|X|	19- PARRINI MICHELE
	X		08- ROCCHI ALESSIO				20- BIASCI MARCELLO
|X|	09- DAMIANI ALESSIO	|X|	21- MIRABILE ROSARIO L.
|X|	10- GIGLIOLI DIEGO	|X|	22- DONATI MIRKO
	X		11- VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI				23- CECCARDI SUSANNA
			12- MONTICELLI ANDREA				24- ROCCHI ALBERTO

Risultano assenti N° **5** componenti l'Assemblea.

Sono inoltre presenti gli **Assessori** contrassegnati:

[ ]	1- CATELANI GIORGIO -Vice Sindaco	[ ]	5- BARSOTTI LUCA
[X]	2- RIBECHINI ALESSANDRO	[X]	6- BAGLINI PAOLA
[ ]	3- MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO		
[ ]	4- INNOCENTI SILVIA		

Presiede la Seduta **VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI** nella qualità di **PRESIDENTE**
Assiste alla Seduta il **SEGRETARIO COMUNALE MARZIA VENTURI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e le altre disposizioni vigenti in materia di IMU;
- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);
- la deliberazione CC n. 36 del 25.06.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria";

Ritenuto necessario, al fine di garantire il pareggio di bilancio ed il livello quali - quantitativo dei servizi, prevedere la seguente strutturazione delle aliquote, che porterà un gettito stimato pari ad € 5.250.000,00.=, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale;

- Aliquota ordinaria nella misura del	**1,06 %**

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 – A9, unitamente alle pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	**0,6%**
2)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: -Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; -Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale	**0,30%** **0,76%**

	agevolazione non si estende alle pertinenze; -Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non possegga in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	**0,76%**

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito in legge;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00.= la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata;

Dato atto che:

- la suddetta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione …… Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997";
- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito inoltre che "a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione

del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998…….L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico";

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione" nella seduta del 19.06.2014, il cui verbale si conserva agli atti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria/Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto **(Allegato n. 1);**

Con voti favorevoli 14, contrari 6 (Consiglieri: Cappelli, Affinito, Parrini, Tonelli, Biasci Mario e Mirabile), resi palesemente dai 20 consiglieri presenti e votanti, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2014:

- Aliquota ordinaria nella misura del	**1,06 %**

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 – A9, unitamente alle pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	**0,6%**
2)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: -Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; -Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze; Unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano non	**0,30%** **0,76%**

	residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'A.I.R.E., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il contribuente non possegga in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	**0,76%**

2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito in L. n. 214/2011.

3) Di stabilire nella misura di € 200,00.= la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata.

4) Di dare atto, altresì che:
- detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come convertito in L. n. 214/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per abitazione principale, intesa dal legislatore si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

5) Di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del Bilancio di Previsione 2014, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2014-2016.

6) Di dare mandato al Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria/Attività Produttive di trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, vista l'imminenza della scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

Con voti favorevoli 14, contrari 6 (Consiglieri: Cappelli, Affinito, Parrini, Tonelli, Biasci Mario e Mirabile), resi palesemente dai 20 consiglieri presenti e votanti, e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il PRESIDENTE
VIEGI PAOLA IN FRANCESCHI

Il SEGRETARIO COMUNALE
MARZIA VENTURI

Iniziata la pubblicazione il _____ Rep. N. _____

☐ **ESECUTIVA** il _____ ai sensi di Legge previa pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza opposizioni.

Il SEGRETARIO COMUNALE